



TESTO UNICO IVA

Art. 70-vicies iva

Decorrenza

1. Il soggetto passivo applica il regime di franchigia nello Stato di esenzione a partire dalla data in cui l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'attribuzione del suffisso EX o, in caso di aggiornamento di una precedente comunicazione, la conferma dell'attribuzione del suffisso EX o, in caso di applicazione del regime di franchigia in Stati di esenzione diversi da quelli precedentemente comunicati, l'aggiornamento dell'attribuzione del suffisso EX (237)

Versione in vigore dal 15 dicembre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 265

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico IVA
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Titolo	V-ter — Regime transfrontaliero di franchigia
Capo	I — Regime transfrontaliero di franchigia
Sezione	III — Regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell'Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 novembre 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

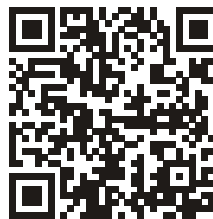
(237) Il D.Lgs. 13 novembre 2024, n. 180, ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025".

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-iva/art-70-vicies-decorrenza>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it